

# **COMUNE DI CAVRIANA (Provincia di Mantova)**

## **UFFICIO ELETTORALE COMUNALE**

### **ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2019**

#### **PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A SINDACO E DELLE LISTE**

Pag. 1

<b>ARGOMENTO</b>	<b>N.</b>	<b>MODALITA'</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>
TERMINI DI PRESENTAZIONE	1	Tra le ore 8,00 del 30° e le ore 12,00 del 29° giorno antecedente la data della votazione, quindi, per le elezioni del 2019, tra le ore 8,00 del 26/04/2019 e le ore 12,00 del 27/04/2019 <b>NEL NORMALE ORARIO D'UFFICIO</b> . L'Ufficio Elettorale del Comune sarà aperto: venerdì 26/04/2019 ininterrottamente dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e sabato 27/04/2019 dalle ore 8.00 alle ore 12.00	art.28 - comma 8 - D.P.R. 570/1960, come modificato da art.4 - comma 9 - L. 271/1991
COMPOSIZIONE LISTA	2	La lista è composta dal candidato Sindaco e da un numero di candidati Consiglieri non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere e non inferiore a tre quarti <b>(per il nostro Comune da un minimo di 9 a un massimo di 12)</b>	Legge 07/04/2014, n.56 (Comuni da 3.001 a 10.000 abitanti)
DOCUMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA	3.a	<b>COGNOME E NOME DEL CANDIDATO SINDACO</b>	art.71 - comma 2 - D.Lgs. 267/2000
(segue)	3.b	<b>ELENCO DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE</b> contrassegnati con numero progressivo. <b>DEVE ESSERE GARANTITA LA RAPPRESENTANZA IN LISTA DI ENTRAMBI I SESSI.</b> (no sanzioni se manca)	art.71 D.Lgs. 267/2000 - art.2, comma 1, lett.c) Legge 23/11/2012, n.215
(segue)	3.c	<b>SOTTOSCRIZIONE</b> da parte di almeno 30 e non più di 60 elettori <b>RESIDENTI NEL COMUNE su moduli (disponibili all'Ufficio Elettorale del Comune) recanti l'elenco dei candidati e il simbolo della lista</b> , corredata dalla certificazione elettorale relativa ai sottoscrittori. <b>Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione. I candidati non possono sottoscrivere alcuna lista. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista, pena ammenda da " . 200= a " . 1.000= (è reato penale!!!).</b>	artt.28 e 32 T.U. 570/1960 / art.14 - comma 3 - L. 53/1993 / art.93 T.U. 570/1960, come modificato da art.1, comma 2, lett. b), n.2 della Legge 2/3/2004, n.61
(segue)	3.d	<b>DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO SINDACO</b> di non aver accettato la candidatura in altro Comune e di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art.58 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267	art.56 - comma 2 - D.Lgs. 267/2000
(segue)	3.e	<b>DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA</b> da parte dei candidati Consiglieri. I candidati devono anche dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art.58 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267. <b>Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune.</b>	art.28 T.U. 570/1960
(segue)	3.f	<b>PROGRAMMA AMMINISTRATIVO</b> da affiggere all'Albo Pretorio del Comune	art.71 - comma 2 - D.Lgs. 267/2000
(segue)	3.g	<b>CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI</b> di un Comune della Repubblica del candidato Sindaco e dei candidati Consiglieri	art.28 - comma 7 - T.U. 570/1960

ARGOMENTO	N.	MODALITA'	RIFERIMENTI NORMATIVI
(segue)	3.h	<b>CONTRASSEGNO DI LISTA</b> (la Circolare del Ministero prevede n.3 copie aventi <b>diametro di cm.10</b> per la stampa sui manifesti e n.3 copie aventi <b>diametro cm.3</b> per la stampa sulle schede)	art.28 - comma 7 - T.U. 570/1960
(segue)	3.i	<b>SE IL CONTRASSEGNO DI LISTA E' UTILIZZATO DA UN PARTITO O GRUPPO POLITICO RAPPRESENTATO NEL PARLAMENTO ITALIANO O NEL PARLAMENTO EUROPEO:</b> dichiarazione sottoscritta dal Presidente o Segretario Nazionale, o dal Presidente o Segretario Regionale o Provinciale (che tali risultino da attestazione scritta del Presidente o Segretario Nazionale) ovvero da un rappresentante all'uopo da loro incaricato con mandato autenticato da notaio, attestante che la lista o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico	art.2 D.P.R. 132/1993
(segue)	3.l	<b>DESIGNAZIONE (facoltativa) DI N.2 DELEGATI DI LISTA</b> (effettivo e supplente) che potranno presenziare alle operazioni di sorteggio presso la Sottocommissione Elettorale Circondariale (inserimento nella scheda di votazione) e serviranno da riferimento per eventuali osservazioni sulla presentazione della lista e che potranno, successivamente, designare i rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali del Comune ( <b>la designazione non è obbligatoria, ma importante</b> )	art.3 D.P.R. 132/1993
<b>AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI</b>	4	<b>Tutte le autenticazioni di firma dei sottoscrittori delle liste, candidati Sindaci e candidati Consiglieri possono essere effettuate da:</b> Notai; Giudici di Pace; Cancellieri e Collaboratori di Corte d'Appello, Pretura e Tribunale; Segretari delle Procure della Repubblica; Presidenti delle Province; Sindaci Metropolitani; Sindaci; Assessori Comunali e Provinciali; Componenti della conferenza metropolitana; Presidenti dei Consigli Comunali e Provinciali; Presidenti e Vice Presidenti dei Consigli Circoscrizionali; Segretari Comunali e Provinciali; Funzionari incaricati dal Sindaco o dal Presidente della Provincia; Consiglieri Comunali, Provinciali e Metropolitani <u>che comunicano la propria disponibilità, rispettivamente, al Sindaco e al Presidente della Provincia, ciascuno nell'ambito territoriale di propria competenza.</u>  Le autenticazioni devono essere redatte con le modalità di cui al secondo comma dell'art.21 del D.P.R. 28/12/2000, n.445.	art.14 Legge 21.03.1990, n.53
<b>PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI IN ORIGINALE</b>	5	<b><u>In campo elettorale non si possono applicare le norme di semplificazione amministrativa previste dal D.P.R. 28/12/2000, n.445. Pertanto tutti i documenti che si presentano insieme alla lista DEVONO ESSERE IN ORIGINALE. NON SONO AMMESSE: AUTOCERTIFICAZIONI, DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEI CERTIFICATI DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI, PROROGA DI VALIDITA' DEI CERTIFICATI, FOTOCOPIE AUTENTICATE DEGLI STESSI, INVIO VIA FAX O POSTA ELETTRONICA DEI MEDESIMI</u></b>	ISTRUZIONI MINISTERIALI - parere del Consiglio di Stato (1 <sup>a</sup> Sezione) N.283 del 13/12/2000

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI IN MERITO, RIVOLGERSI ALL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.**